



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2011, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avv., con domicilio eletto presso in Bari, via

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Foggia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, N.97;

per l'annullamento

del decreto di rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege 102/2009 (dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del 24.09.2009) prot. n. P-FG/L/N/2009/106680 emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Foggia e notificata in data 27.06.2011, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv., su delega dell'avv. e avv. dello Stato

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Oggetto della presente impugnativa è il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione *ex lege* 102/2009 (dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del 24.09.2009) prot. n. P-FG/L/N/2009/106680 emessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Foggia e notificata in data 27.06.2011.

La suddetta archiviazione, per quanto risulta dal provvedimento impugnato, si fonda sul fatto che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta dall'interessata Amministrazione.

Il ricorso, proposto dallo straniero interessato all'emersione, è infondato.

In proposito il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817, con i precedenti ivi riportati; TAR Toscana, II, n. 918/2011; TAR Lombardia, Brescia, I, n. 493/2011, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011, n. 536), secondo cui il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero.

A sostegno della riferita conclusione è sufficiente richiamare il comma 2 dell'art. 1-ter cit., il quale condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.

La suddetta statuizione non consente che l'emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed infatti, dal comma 7 della norma in esame emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, che all'evidenza non può che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.

D'altronde la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari già esauriti o non destinati a proseguire o non ancora iniziati per indisponibilità del datore di lavoro non corrisponde alla *ratio* della norma, in quanto non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.

Né il datore di lavoro può essere obbligato a stipulare il contratto di lavoro, cui per cause sopravvenute alla presentazione dell'istanza di emersione, non abbia più interesse a porre in essere o a proseguire.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Laura Marzano, Referendario

Roberta Ravasio, Referendario